

- (6) L'8 giugno 2021, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della propria valutazione secondo cui i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), di tale regolamento erano soddisfatti e il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), non era applicabile. Tuttavia, poiché il testo dell'iniziativa formulato nella richiesta del 5 luglio 2019 non consentiva alla Commissione di concludere che essa soddisfaceva il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ha invitato gli organizzatori a fornire chiarimenti in merito alla loro iniziativa.
- (7) Secondo la valutazione preliminare della Commissione, l'iniziativa sembrava perseguire l'obiettivo di adottare misure restrittive dell'Unione (sanzioni) e quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 215 del TFUE, che richiede, come condizione preliminare, che il Consiglio adotti una decisione conformemente al capo 2 (Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune) del titolo V del trattato sull'Unione europea. La Commissione ha spiegato che, in assenza di una precedente decisione del Consiglio, non può elaborare una proposta e, in ogni caso, tale proposta dovrebbe essere presentata congiuntamente all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ha inoltre fatto presente che dal testo dell'iniziativa non risultava chiaro se essa avesse l'unico obiettivo di imporre un divieto generale su tutti i prodotti provenienti da insediamenti illegali nei territori occupati o se fossero previste anche altre forme di regolamentazione alle frontiere dell'Unione. Infine, la Commissione ha chiesto agli organizzatori di chiarire se l'iniziativa è destinata specificamente a un determinato territorio o se mira a un divieto generale senza rivolgersi a un paese o a un territorio specifici.
- (8) Il 17 luglio 2021 gli organizzatori hanno inviato ai servizi della Commissione una lettera in cui fornivano chiarimenti sugli obiettivi della loro iniziativa. Hanno spiegato che il loro obiettivo consisteva nell'ottenere che la politica commerciale dell'UE si svolgesse soltanto in territori che hanno validità giuridica e che auspicavano che la politica commerciale dell'UE garantisca che non avrebbero avuto luogo scambi in territori occupati illegalmente o acquisiti illegalmente con l'uso della forza, al fine di rispettare il diritto internazionale.
- (9) Il 10 agosto 2021 è stata presentata alla Commissione una versione leggermente modificata dell'iniziativa.
- (10) Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue. L'oggetto dell'iniziativa è: «regolare le transazioni commerciali con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati impedendo l'entrata nel mercato dell'UE di prodotti provenienti da tali luoghi. La Commissione, in qualità di custode dei trattati, deve garantire la coerenza della politica dell'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale in tutti i settori del diritto dell'Unione, compresa la politica commerciale comune. Deve proporre atti giuridici fondati sulla politica commerciale comune per impedire che soggetti giuridici dell'UE importino prodotti originari di insediamenti illegali in territori occupati e esportino in tali territori, onde preservare l'integrità del mercato interno e non favorire o contribuire al mantenimento di tali situazioni illecite».
- (11) Nella misura in cui l'iniziativa invita la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico che dovrebbe garantire che l'Unione europea non attui scambi con entità degli occupanti stabilite o operanti in territori occupati a norma del diritto internazionale, l'iniziativa chiede una misura intesa a disciplinare in modo generale il commercio internazionale dell'UE senza essere destinata a un paese o a un territorio specifici. Secondo una giurisprudenza costante, una misura che «verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto è sostanzialmente destinata a promuovere, facilitare o disciplinare tali scambi e sortisce su di loro effetti diretti ed immediati»⁽⁵⁾ rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune e dovrebbe basarsi sull'articolo 207 TFUE. A tale riguardo, sembrerebbe che la misura prevista dall'iniziativa richieda l'adozione di divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione nei confronti dei territori occupati a norma del diritto internazionale. Una misura del genere presenterebbe pertanto un nesso specifico⁽⁶⁾ con gli scambi internazionali e, di conseguenza, rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 207 TFUE anche se perseguisse obiettivi di politica estera⁽⁷⁾.
- (12) Alla luce dei chiarimenti forniti dagli organizzatori nella lettera del 17 luglio 2021 e dell'iniziativa leggermente modificata, la Commissione constata che l'iniziativa modificata invita la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico a norma dell'articolo 207 del trattato, che dovrebbe garantire che gli scambi commerciali dell'Unione non abbiano luogo con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati e che pertanto l'iniziativa chiede una misura commerciale di carattere generale e che non riguarda un paese o un territorio specifici.

⁽⁵⁾ Sentenze della Corte di giustizia del 22 ottobre 2013, *Commissione/Consiglio*, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, punto 57 e del 18 luglio 2013, *Daiichi Sankyo*, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520, punto 51.

⁽⁶⁾ Parere 2/15 del 16 maggio 2017, *Accordo di libero scambio con Singapore*, ECLI:EU:C:2017:376, punto 37.

⁽⁷⁾ Sentenze della Corte di giustizia del 17 ottobre 1995, *Werner*, C-70/94, ECLI:EU:C:1995:328, punto 10 e del 17 ottobre 1995, *Leifer*, C-83/94, ECLI:EU:C:1995:329, punto 10.

